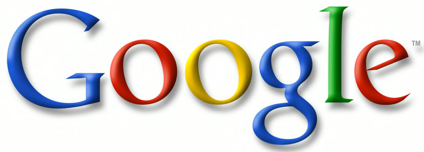


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`



FABRIZI

In difesa del Principe Don Mario Chigi

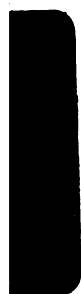
1901

HD

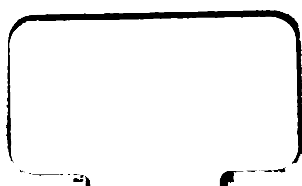
ITA 977 CHI/F

HARVARD LAW LIBRARY

Digitized by Google







Digitized by Google

Alfredo Fabrizi

Italy

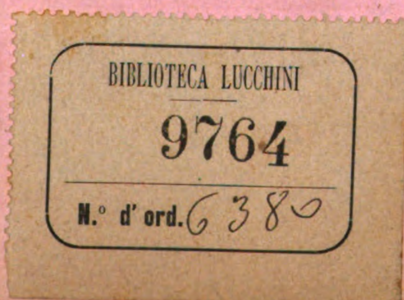
REGIA CORTE DI APPELLO DI ROMA

IN DIFESA

DEL

Principe Don Mario Chigi

ROMA
Tip. Erede Battisti
1901


BIBLIOTECA LUCCHINI
9764
N.° d'ord. 6380

ITA 977

Digitized by Google

LUCCHINI

DEC 20 1930

Digitized by Google

ECCELLENZE,

Volendoci in questa prima parte dellamemoria occupare della causa riguardante il Princ. D. Mario Chigi nei rispetti soltanto del FATTO a lui imputato, dobbiamo necessariamente far precedere questa trattazione da una breve ricerca di diritto*sui limiti e l'estensione dell'editto Pacca.*

Gran parte infatti degli errori nei quali è caduta la sentenza del Trib. di Roma dipendono dal non aver compreso la portata delle disposizioni dell'Editto: onde si comprende facilmente che, sbagliate codeste premesse, doveva, per necessità logica, essere sbagliata anche la valutazione del fatto che si pretende compiuto dal principe Chigi. Ed errori, e gravi, poi nella sentenza vi sono anche in materia di puro fatto, che vanno rilevati anche per il decoro e la indiscutibile lealtà del nostro cliente.

Digitized by Google

Dividendo così in due parti questa nostra prima trattazione l'una in diritto nella quale cercheremo di stabilire *quello che si può fare in base all' editto Pacca*; e l'altra in fatto nella quale riferiremo *quello che il principe Chigi ha fatto*, noi mentre non ci dilungheremo troppo, avendo in animo di presentare le nostre ragioni concisamente, ci lusinghiamo altresì di poter esporre all' Eccellentissima Corte tutta la causa in un modo per quanto ci sarà possibile, chiaro e preciso.

TESI DI DIRITTO

Per l' Editto Pacca, in linea di principio, qualunque oggetto d'arte può essere estratto da Roma all'estero, senza alcuna limitazione derivante dalla natura dell'oggetto. Per eseguire tale estrazione è necessario soltanto ottenerne il permesso.

Da questo principio, ne deriva: che colui che vende in Roma (ove la vendita per l' art. 11 è libera) può anche sapere che il suo compratore abbia intenzione di portare l'oggetto all'estero, e vendendo con questa scienza, non viola l' Editto Pacca, perchè egli sa che questa legge non vieta l'estrazione dell'oggetto, ma conosce invece che il suo compratore, chiedendolo, può ottenere il permesso di portare all'estero l'oggetto di cui si tratta.

Tutto l'errore del Tribunale consiste nell' avere male interpretata la legge, stabilendo a base della condanna: che a dimostrare la responsabilità del Chigi basti

Digitized by Google

il fatto di aver venduto il quadro con la scienza che sarebbe stato esportato.

La tesi di diritto da noi così nettamente limitata non ha bisogno di soverchia dimostrazione.

Tuttociò che dimostra - in linea teorica - la verità del principio che l' Editto Pacca introduceva in materia di belle arti una rivoluzione sull'editto precedente Doria Pamphili, sostituendo al principio informatore di questo, che: *nessun oggetto di belle arti può essere estratto da Roma per l' estero* - il principio opposto: *che non vi sono categorie fisse, prestabilite di oggetti che non possono essere estratti per l' estero, ma che tutti lò possono purchè se ne domandi il permesso e che questo, che dipende da criteri contigenti, particolari degli uomini, non da condizioni sostanziali ed invariabili dell'oggetto stesso, venga concesso*, noi l'abbiamo esposto ampiamente, allorchè abbiamo presentate nella memoria avanti il Tribunale le ragioni per le quali l'Editto Doria più non esiste, e di questo e dell'Editto Pacca abbia posto in luce l'intiera natura.

Non vi ritorniamo dunque più sopra, pregando l'Eccellentissima Corte di voler tener presente per questo riguardo quel nostro lavoro.

In questo che ha un indole pratica, occupiamoci invece degli articoli della legge per vederne materialmente l'estensione.

Ebbene, diligentemente essi letti ed esaminati possiamo affermare che tre sono le ipotesi considerate dall'editto Pacca intorno alla commerciabilità degli og-

Digitized by Google

getti, e che per ciascuna delle ipotesi considerate, varie sono le regole ed i confini stabiliti.

1ª *ipotesi.* Riguarda la vendita ed il commercio degli oggetti di antichità e di arte, che si affermano permessi liberamente se seguiranno *entro la città di Roma* (art. 11.)

2ª *ipotesi.* Riguarda il commercio e la libera disponibilità degli oggetti *nell'interno dello Stato* e l'articolo (il nono) che di ciò parla fa una distinzione. Premesso che le Commissioni di Belle arti ampiamente considerate nei primi articoli dell'editto, dovranno visitare presso qualunque proprietario o possessore gli *oggetti di antichitá* che presso di loro si trovassero, il legislatore distingue il caso in cui dette commissioni troveranno oggetti di antichità di singolare e famoso pregio per l'arte o per l'erudizione, dal caso in cui ne trovassero si, ma privi di queste caratteristiche.

Dichiara il legislatore che di tali oggetti di singolare e famoso pregio è permessa la disponibilitá nell'interno dello Stato, che però per poterla esercitare fa duopo chiederne licenza al Card. Camerlengo, anche perchè lo Stato possa, ove lo creda, acquistare esso detti oggetti. Oltre questo primo vincolo, un'altro ve ne è il quale riguarda l'obbligo della denunzia in caso di alienazione di detti oggetti e tale obbligo viene imposto tanto al venditore che al compratore. In questo art. 9 dove tutto ciò si dice, sono considerati come si è visto soltanto gli oggetti di antichità. Ora completano quest'art. gli articoli 17 e 20, il primo dei quali parla dei marmi scolpiti da

Digitized by Google

autori non viventi e che abbiano qualche singolar merito per la storia delle arti; ed il secondo i quadri ed i mosaici che possono illustrare il risorgimento e la storia delle arti. Anche questi oggetti sono regolati in quanto alla disponibilità dalle regole prescritte nell'art. 9. In quanto poi a quegli altri oggetti che non abbiano le caratteristiche di valore e di pregio rilevanti, il legislatore non dice nulla, segno questo evidente, che di essi si può disporre liberamente nello Stato senza nessuna delle limitazioni quì ricordate.

3ª *ipotesi*. Riguarda la commerciabilità di qualunque articolo od oggetto di belle arti che voglia estrarsi per l'estero.

La procedura da tener quì è abbastanza lunga. Anzitutto colui che vuol compiere questa estrazione deve chiederne il permesso al *Card. Camerlengo*. Questi incarica la Commissione delle Belle Arti in Roma o le Commissioni ausiliarie nelle provincie (per il doppio caso che si voglia estrarre da Roma per l'estero o dalle provincie per l'estero) per visitare l'oggetto, esaminarlo e deliberare sul merito di esso. Se le Commissioni riconoscono che l'oggetto *non è necessario o di sommo riguardo per il Governo*, l'estrazione ne sarà permessa mediante pagamento del dazio del 20 0[0. Se invece esso sarà stato giudicato *di sommo riguardo sia per l'arte, sia per l'erudizione, non potrà essere estratto per l'estero.*

Queste sono le tre ipotesi considerate dalla leg-

Digitized by Google

go, a spiegazione delle quali non è inopportuna qualche dilucidazione.

E' troppo evidente anzitutto che l'editto Pacca è una legge di protezione. Essa intende di proteggere gli oggetti d'arte che si trovano in Roma, e che, come dice il proemio dell'editto, hanno reso sempre *illustre ammirabile ed unica quest'alma città di Roma.* Lo scopo suo é quindi di impedire che questo patrimonio artistico venga diminuito, sebbene il riguardo ai diritti dei privati possessori degli oggetti d'arte imponga al legislatore di non spingere le sue pretese, e la protezione degli oggetti d'arte fino al punto, in cui senza alcuno rispetto per la proprietà privata lo avevano spinto i legislatori precedenti. Onde è che nella legge troviamo un continuo temperamento fra l'interesse dello Stato e quello dei privati, ed uno sforzo del pari continuo che essi non vengano in aperto conflitto, e siano per quanto è possibile tenuti entrambi in considerazione.

Partendo da questi concetti è naturale, quindi, prima di tutto, che allo Stato nulla interessi per i suoi fini, che l'oggetto d'arte sia in Roma posseduto da Tizio piuttosto che da Caio. Onde il primo principio che egli stabilisce è: che il commercio degli oggetti se ha luogo in Roma è liberamente permesso. Poichè la traslazione dell'oggetto dalle mani di Tizio alle mani di Caio ha luogo in Roma, ed allorchè l'oggetto si trova nelle mani di Caio esso è nelle stesse condizioni nelle quali si trovava nelle mani di Tizio, e lo Stato di fronte all'oggetto posseduto d'ora in poi da Caio trovasi negli

Digitized by Google

stessi termini ideali e positivi di protezione nei quali si trovava di fronte a Tizio, la traslazione dell'oggetto non cambia in alcuna maniera i termini di diritto che esistevano prima dell'avvenuto commercio.

Se così è, e se è vero che di ogni oggetto si può chiedere l'estraibilità per l'estero, perchè il legislatore avrebbe dovuto preoccuparsi della *scienza* di colui che vende in Roma, rispetto alle *intenzioni* di colui che da lui compra?

Colui che vende in Roma, può di fronte al compratore dell'oggetto trovarsi infatti in uno di questi tre stati di coscienza.

Primo: Tizio vende a Caio in Roma un oggetto e sa che Caio vuole adornarne la sua galleria che à in Roma.

Secondo: Tizio vende a Caio in Roma e non sa quello che Caio farà dell'oggetto stesso.

Terzo: Tizio vende a Caio in Roma e sa che Caio dopo comprato ha intenzione di portare l'oggetto all'estero.

Orbene in nessuno di questi tre casi l'editto Pacca può avervi nulla che vedere, neanche nel terzo.

Se infatti fosse per l'editto Pacca stata stabilita la proibizione assoluta dell'esportazione degli oggetti, allora la legge avrebbe potuto allarmarsi di qualunque vendita anche se eseguita in Roma, e per aumentare le sue cautele richiedere dal venditore tali assicurazioni che mettessero al sicuro l'oggetto da una esportazione, che era in ogni caso vietata. Ma dal momento che l'editto Pacca ammette in massima l'esportazione di qualunque oggetto, sottoponendola soltanto a certe

Digitized by Google

norme precisamente stabilite, che cosa importa più, di conoscere quale sia la scienza del venditore nel momento in cui vende in Roma un oggetto? *Il venditore può anche sapere che il compratore trasporterà l'oggetto all'estero, ma egli sa pure che ciò non è vietato dalla legge, e poichè le formalità per ottenere il permesso di estrarre riguarderanno il compratore, egli è completamente disinteressato nell'affare. Che cosa si sarebbe voluto dal venditore? Forse che egli avesse garantito che il nuovo possessore dell'oggetto d'arte avrebbe rispettate tutte le leggi dello Stato?* Questa garanzia non si potrebbe pretendere perchè è un non senso; le contravvenzioni alle leggi essendo di natura personalissima: e costituirebbe poi una contraddizione patente con quella relativa libertà di commercio che l'Editto Pacca in fatto di oggetti di belle arti intendeva introdurre. *La protezione infatti della legge* = è bene intenderlo = *segue l'oggetto nelle mani di chiunque si trovi.*

Che lo possieda Tizio o lo possieda Caio, poco importa, perchè la legge seguiterà ad usare su di esso la sua protezione, nè i diritti dello Stato possono essere diminuiti per il fatto solo che l'oggetto sia passato nel patrimonio di un'altra persona.

A questo punto il confronto coll'editto Doria ci offre il modo di potere trionfalmente suffragare questa nostra tesi.

L'art. 4 dell'editto Doria puniva il fatto del venditore, il quale vendeva a taluno un oggetto sapendo

Digitized by Google

che questi lo avrebbe portato all'estero, anche se glie lo avesse venduto in Roma. Questa disposizione non è stata riprodotta nell'editto Pacca: segno dunque che questa ipotesi dall'editto Pacca non ha voluto essere considerata. E perchè? La ragione è stata da noi già sinteticamente presentata più sopra. L'editto Doria proibendo in modo assoluto l'estrazione di un oggetto all'estero, considerava colui che questo oggetto vendeva ad uno che sapeva che lo avrebbe portato all' estero e che lo comprava soltanto per portarlo all'estero, come un *complice*, come colui cioè che aveva somministrato il mezzo ad un'altro per eseguire un reato. Tanto è vero ed esatto questo concetto della complicità, che l'articolo stesso punisce i falegnami che hanno costruite le casse per il trasporto, i facchini, i mulattieri, i condottieri e tutti coloro grossi o piccoli che avevano preso parte al trasporto — perchè sono parole dell'editto — « la mala fede loro consiste nella conoscenza DELLA MANCANZA DELLA NON MAI CONCEDIBILE LICENZA. » Ciò che vuol dire che se invece di una legislazione che aveva fra le sue disposizioni *la non mai concedibile licenza,* ci troviamo di fronte ad una legge che quella licenza ammette, la *scienza* del venditore nel momento in cui vende è indifferente per i fini della legge stessa, perchè esso non partecipa ad un fatto VIETATO, ma ad un fatto che entro certi limiti É PERMESSO.

Siamo così venuti ad una costruzione veramente

Digitized by Google

giuridica di questo istituto dell'esportazione degli oggetti d'arte all'estero, e che può riassumersi così:

1) Per l'editto Doria il semplice fatto di Tizio che vendeva un oggetto a Caio, sapendo che questi lo avrebbe portato all' estero, lo poneva in istato di complicità nell'infrazione della legge che Cajo si apprestava a commettere, *perché Tizio sapeva benissimo che non mai quell'oggetto avrebbe potuto aver licenza di esportazione.*

2) Per l'editto Pacca il fatto di Tizio che vende a Cajo un oggetto d'arte, sapendo che questi lo porterà all'estero, non pone Tizio in istato di alcuna complicità nell' infrazione che Cajo può, più tardi, per avventura commettere non uniformandosi alle disposizioni dell'editto Pacca in materia di esportazione, perchè Tizio *sa benissimo che per quell'oggetto non vi è divieto assoluto di esportazione.*

Questi sono i limiti giuridici entro i quali l' Editto Pacca deve essere inteso.

Il Tribunale non li ha compresi. Per esso il fatto solo che il principe Chigi *vendè ad uno straniero, il fatto che vendè colla scienza che il quadro sarebbe stato esportato all'estero,* (cose del resto, come vedremo, non vere) bastano per condannare.

Il Tribunale arriva a stabilire il principio che per l'editto Pacca *tanto vale l'alienazione all'estero, quanto quella fatta in Roma con la scienza che il compratore intende portare l'oggetto fuori d' Italia,* il che dopo la dimostrazione da noi fatta, è semplicemente assurdo.

Digitized by Google

Sbagliate le premesse di diritto è evidente che tutto il riferimento del fatto a queste, deve essere sbagliato.

Ma oltre che a questo riferimento, il Tribunale errò anche nella ricostruzione dei fatti come si svolsero, ed è questo il tema della trattazione della seconda parte di questa memoria.

TESI DI FATTO

Il Principe Chigi ritenendo giustamente di avere avuto licenza di vendere il quadro — di avere avuto rinunzia da parte del Ministero della P. I. di esercitare il diritto di prelazione — di poter vendere per l'assenso avutone dal Ministero indifferentemente a trattativa privata o per mezzo di asta, e ritenendo del pari giustamente, che colui il quale avesse comperato il suo quadro, avrebbe potuto, ove lo avesse voluto, esportarlo da Roma, purchè in riguardo a tale esportazione avesse osservato la procedura stabilita dall'Editto Pacca, non si preoccupò nella vendita che andò a fare di altro che di ottenere da colui il quale comperava il suo quadro, l'assicurazione che egli, volendo esportare, avrebbe rispettato l'editto Pacca, e di mettere il Ministero in grado di potere subito dopo compiuta la vendita, esercitare il suo diritto di tutela sul quadro come lo aveva esercitato fino a quando il quadro era rimasto nel possesso del Principe Chigi.

Digitized by Google

La dimostrazione delle prime quattro affermazioni di questa tesi, e cioè a dire che:

1ª — il Ministero della P. I. concesse al Principe licenza di vendere il quadro del Botticelli,

2º — che il Ministero della P. I. rinunciò al diritto di prelazione,

3ª — che il Ministero della P.ª I. ritenne indifferente che il quadro si vendesse a trattativa privata o a mezzo di asta,

4ª — che ammise — benchè non ce ne sarebbe stato bisogno — che richiedendosi il relativo permesso il quadro avrebbe potuto esportarsi, ove la procedura per ciò stabilita dall' Editto fosse stata osservata — la dimostrazione di tutte quattro queste verità di fatto potrebbe da noi essere anche risparmiata, giacchè dalla sentenza non vengono contrastate, e non lo furono neanche dalla parte civile, rappresentata dall' Avvocatura Eraziale.

Soltanto la sentenza nel breve esame che fa della parte di fatto della causa, qua e lá tocca a questi quattro punti del processo, per mettere in cattiva luce la buona fede del Principe. Per questo e perchè i quattro punti sopra accennati hanno un riflesso necessario per la dimostrazione dell'intenzione che animava il Principe Chigi nel momento in cui addivenne poi alla conclusione del contratto con il sig. Papi, fatto questo su cui la sentenza largamente discute — sommariamente, ma con chiarezza tratteremo di essi.

Digitized by Google

Permesso di vendita e rinunzia al diritto di prelazione

Come è pacifico fra tutte parti in causa, il Principe D. Mario Chigi nel suo palazzo in Roma fra i varii quadri, ne aveva uno raffigurante la Vergine col Bambino ed un angelo attribuito al Botticelli, quadro a cui nessuno aveva posto per molti anni attenzione, fino a quando il Senatore Giovanni Morelli, avendolo visto, ebbe a consigliare il Principe di farlo restaurare a Milano dal cav. Cavenaghi e gli disse che se di quel quadro avesse trovato il prezzo di circa L. 50.000 l'avesse pure venduto, perchè avrebbe fatto un buon affare. Il quadro da Roma partì per Milano, ove dal Canevaghi fu restaurato, e tornò di nuovo a Roma, senza ostacoli, e poichè il Principe non voleva disfarsene, esso seguitò, a figu rare nella sua galleria privata, la quale, com'è noto, non ha vincoli fidecommissarii, ed è strettamente privata, di proprietà del nostro cliente.

Negli ultimi tre o quattro anni, l'amore pel Botticelli soddisfacendo a certe esigenze di moda artistica e letteraria, molte persone fecero richiesta al Principe perchè vendesse il quadro, facendo offerte piuttosto rilevanti·

Il Principe risolvè allora di disfarsi del quadro, e nel maggio 1899 decise di tenere un' asta a licitazione privata fra coloro che avevano offerto un prezzo per esso. A ciascuno di essi, in conseguenza di

Digitized by Google

questa determinazione presa, fu dal Principe inviato un'avviso di asta, nel quale venivano descritte le modalità dell'asta stessa e veniva fissato il giorno 24 maggio 1899 per lo esperimento. Gl'invitati furono otto. La nota specifica di essi si trova a pag. 157 del processo e l'avviso di asta trovasi a pag. 125.

Di tale asta che prova la pubblicità della vendita, ebbe sentore il Ministero della Pubblica Istruzione, il quale il 19 maggio, del 1899 scrisse a Chigi (fol. 25) chiedendogli se l'asta era vera, e ricordandogli che non poteva disporre del quadro che nell'interno dello Stato, rimanendo obbligato in caso di alienazione tanto il venditore quanto il compratore a denunciare l'atto dell'alienazione stessa.

Immediatamente, il 20 maggio il Principe rispose al Ministero (fol. 20) da Castel Fusano ove allora si trovava, che l'asta era vera; che fino allora non aveva creduto necessaria la licenza, come anche oggi è *sicuro* che la licenza per il Botticelli *non era necessaria* che ad ogni modo la chiedeva e pregava che affinchè il Ministero potesse esercitare il suo diritto di prelazione, mandasse all'asta un suo rappresentante. Occorre a questo punto notare che il Principe Chigi aveva ragione di così esprimersi.

Il permesso infatti di vendere non è richiesto allorchè la vendita ha luogo in Roma, ove per l'art. 11 dell'editto Pacca questa vendita può farsi liberamente, ma è invece richiesta per le vendite che hanno luogo da Roma nelle Provincie dello Stato come dispone l'art. 9. Tuttavia — e qui è da notare il contegno remis-

Digitized by Google

sivo ed ossequente all' Autorità tenuto dal Principe Chigi, il quale al primo dubbio del Ministero, fa atto di deferenza e di sottomissione e chiede la licenza di vendere ed invita il Governo ad esercitare il diritto di prelazione.

E non basta, ma il contegno del Principe è così franco, aperto, leale, guidato da una volontà così decisa a fare ossequio alla legge, che il giorno 21 maggio, egli, non ricevendo risposta dal Ministero alla sua lettera e immaginando per la pratica che tutti abbiamo della burocrazia ministeriale, che sarebbe passato qualche giorno prima di avere la desiderata risposta; allo scopo di non tener l'asta senza che la posizione fra lui ed il Ministero fosse stata bene definita, diresse un'avviso a quelli stessi a cui aveva indirizzato l'invito, avvertendoli che per il momento l'asta restava sospesa. Tale avviso trovasi in processo a pag. 131.

Quando e come rispose indi il Ministero?

Il Principe non si era ingannato. Il Ministero rispose in data 23 maggio con lettera che giunse quindi al Chigi il giorno seguente (bene dunque questi aveva fatto a sospendere l'asta). Con questa lettera esso si rifiutava a mandare un rappresentante, ciò che vuol dire che rinunciava al diritto di prelazione, ed avvertiva soltanto, che se il Principe persisteva a voler vendere il quadro, il Ministero faceva obbligo al venditore come al compratore di denunciare l'atto di alienazione

Digitized by Google

e di sottostare agli altri obblighi di legge. La licenza di vendere era così stata concessa, implicitamente è vero, ma chiarissimamente, dal momento che il Ministero enumerava al Principe gli obblighi che aveva in caso di vendita. Ma se un dubbio vi fosse ancora su di ciò svanirebbe colla lettura della lettera 24 maggio del Principe al Ministero.

Ivi il Principe avverte il Ministero che nel dubbio di ricevere in tempo opportuno la risposta desiderata aveva sospeso l'asta, e lo avverte che ha inteso perfettamente che il Ministero intende di rinunciare al diritto di prelazione e di volere soltanto in caso di vendita la denuncia dell'atto di alienazione da parte dei contraenti.

A questa lettera il 30 maggio il Ministero risponde *prendendone atto* (fol. 27) e ringraziando; ciò che vuol dire che ad entrambi stava bene quello che qui si è venuto dicendo. La veritá dunque delle nostre due prime proposizioni, che cioè il Ministero aveva dato licenza di vendere, ed aveva rinunziato al suo diritto di prelazione, è risultata evidente dalla dimostrazione che noi ne abbiamo fatta. Parimenti evidente è risultata la lealtà del Principe Chigi, malgrado che la sentenza, senza precisare un fatto, voglia da queste lettere argomentare come il Principe fin dall'inizio avesse pensato a frodare l'Editto Pacca e ad ingannare il Ministero, quando l'eloquenza dei fatti dimostra il contrario.

Digitized by Google

Forma di vendita, e possibile estraibilità del quadro per l'estero

Vediamo ora se possiamo dimostrare le altre due proposizioni da noi enunciate che, cioè: il permesso dato dal Ministero riguardava tanto una vendita all'asta come una vendita a trattativa privata, e se è vero che il Ministero ammise che il quadro del Botticelli era tale, che richiedendosene la relativa licenza, avrebbe potuto essere esportato.

In verità la dimostrazione di queste due proposizioni vien data dalla logica senza bisogno delle prove documentali. In fatti, allorchè si dá una licenza di vendita determinandosi gli obblighi dei contraenti rispetto ad un terzo, è indifferente il modo in cui la vendita avverrá, se gli obblighi assunti verso il terzo, restano — come nel caso attuale — gli stessi. Parimenti era troppo evidente che il quadro del Botticelli poteva in linea di principio essere esportabile all'estero, giacchè per l'Editto Pacca tutti i quadri sono esportabili, purchè si osservi la procedura indicata dagli art. 12 e 13, e questa procedura nelle trattative corse fra il Governo e il Principe non era stata affatto compromessa.

Ma poichè noi abbiamo la prova documentale per questi fatti, è bene avvalercene. Per rintracciarla però noi dobbiamo saltare a piè pari il contratto intervenuto fra il Chigi ed il Papi il 2 giu-

Digitized by Google

gno 1899, contratto di cui ci occuperemo colla dovuta ampiezza in seguito.

Per ora quel contratto ci abbisogna ai fini soltanto delle nostre due proposizioni.

Or bene, questo contratto è un contratto consensuale a trattativa fra privati, non è una vendita seguita a licitazione privata In questo contratto è detto che il Papi si obbliga a non esportare il quadro dallo Stato Italiano senza previa autorizzazione del Governo. Ora se venendo comunicate al Ministero la vendita e quest' obbligo particolare all' esportazione all' estero, il Ministero troverá rispetto a questi due punti qualche cosa a ridire, ciò vorrà significare che le nostre due proposizioni non hanno il suffragio di una prova documentale. Ma se invece il Ministero accetterá questi due punti, questa prova sarà raggiunta. Or bene, avvenuto il contratto il 2 giugno, in quello stesso giorno dal Chigi fu partecipato al Ministero, ed il giorno seguente eguale comunicazione fece il Papi. (fol. 18 e 17). Il giorno 9 giugno il Ministero risponde al Chigi una lettera che trovasi a fol. 30 e che dice precisamente così « **Prendo atto** *della comunicazione fattami da V. Eccellenza, di avere, cioè, venduto al signor Gustavo Papi di Roma, il quadro del Botticelli e di avere il sig. Papi dichiarato a Vostra Eccellenza di sottostare alle disposizioni dell'Editto Pacca, e specialmente a quella di non potere asportare il quadro dallo Stato Italiano senza previa autorizzazione del Governo* ».

La lettera continua anzi dicendo che quell'ob-

Digitized by Google

bligo ultimo il Papi lo deve osservare non solo se vuole estrarre il quadro dallo Stato italiano per l'estero, ma anche se vuole esportarlo dallo Stato Ponteficio per le altre Provincie d' Italia, giacchè - sono parole del Ministero - per Stato italiano deve intendersi l'ex Stato Ponteficio. A parte questa preziosa dichiarazione di un Governo italiano, e che è stata già condannata dalla Cassazione di Roma con sentenza del 6 Nov. 1895, dichiarante non esservi esportazione quando da una Regione d' Italia si trasportino oggetti d'arte in altra regione un tempo appartenente a diverso Stato, (*Ric. Guardabassi Legge 1896, 1, 98*), l'osservazione del Ministero sta dunque a provare che egli aveva inteso l'obbligo del Papi, dal momento che lo voleva anzi allargare, e che dunque quel quadro di Botticelli era un quadro che ove avesse voluto esportarsi, lo si sarebbe potuto, osservando la procedura stabilita dagli art. 13 e 14 dell' editto Pacca. Allo stesso oggetto possono leggersi la Nota del Ministero al Prefetto di Roma in data 15 giugno 99, (pag. 32-36), e la Nota del Ministero al Procuratore del Re in data 21 giugno 99 (pag. 1 del processo) nei quali atti non si dice mai, e non si poteva dire, che il quadro del Botticelli era colpito da un vincolo di inesportabilità all'estero. Avvertiamo finalmente che queste ultime lettere da noi riferite ci forniscono anche la riprova che il Ministero aveva dato licenza di vendere, ed aveva rinunciato al diritto di prelazione, ciò che è stato oggetto da parte nostra di dimostrazione nel capitolo precedente.

Digitized by Google

Il contratto con Papi

Noi narriamo quì intorno al contratto intervenuto fra il Chigi ed il Papi il 2 giugno la verità, cioè intendiamo di riferire i veri rapporti che passarono fra il Chigi, il Pardo ed il Papi. Ma tutto ciò facciamo per puro amore di verità e per soddisfazione all'amor proprio del nostro cliente, che si è visto ingiustamente attaccato dalla sentenza del Tribunale nella sua fede di gentiluomo, dove nessuno lo attaccò mai nei 70 anni di vita che pur oggi conta. Doveva al Principe Chigi essere tenuto in qualche conto la sua provata onestà, la stima e la considerazione da cui universalmente in Roma è circondato, gli eminenti uffici da lui occupati, perchè di quanto egli affermava si fosse giudicato meno leggermente di quanto si fece. È col cuore traboccante di dolore che noi abbiamo visto il Principe Chigi meno creduto dal Pardo, al quale ultimo che nel suo epistolario consegnato in atti si è da sè stesso innalzato un monumento per lo scherno con cui tratta la giustizia e si burla di essa, il Tribunale presta fede, mentre la nega al Principe Chigi. (1) Comunque sia di ciò noi abbiamo fiducia che convinceremo la Corte, che il Tri-

(1) Nella lettera 28 ottobre 1899 fra le altre, (pag. 248 proc.) il Pardo scrivendo a Depretz a proposito di una procedura in corso per l'esportazione fraudolenta di un busto del Cellini, fatta anche questa senza che il marchese Altoviti venditore del busto ne

Digitized by Google

bunale male riferì ed apprezzò i fatti accaduti, ma nello stesso tempo facciamo la più ampia riserva in questo senso: che l'assoluzione del Principe Chigi da questa causa, non dipende unicamente dall'accettazione o meno che il Magistrato possa fare della versione che noi diamo ai fatti della causa. Diciamo anzi subito che anche ammesso che questi si fossero svolti, come il Tribunale dice, non ci sarebbe nondimeno reato addebitabile al Principe Chigi. Ma procediamo per ordine ed incominciamo dall' esporre i fatti come accaddero veramente.

Il Principe avendo deciso di disfarsi del quadro di Botticelli, indisse un' asta fra coloro che gli avevano fatto offerte di prezzi, e comprese nella lista di coloro ai quali l' invito per l'asta venne spedito, il sig. Enrico Pardo, come risulta a pag. 157 del processo. Chi era costui? Era un uomo di affari, con un banco di cambio in Piazza S. Carlo al Corso in Roma, e per il tramite del Formichi, maestro di casa del Principe Chigi, fin dal febbraio 1899 aveva fatto sapere al Principe il suo desiderio di acquistare il quadro del

sapesse alcunchè e che, perciò, giustamente non fu coinvolto nel processo, contrariamente a quanto si fece pel principe Chigi che pure si trovava nelle identihhe condizioni, scrive, avvertendolo che l'istruttoria procede nel suo corso, ma che non ne caverà nulla perchè egli saprà bene ingannarla e che anzi ha intenzione di ripetere anche in seguito questo giuoco, cosicchè egli sarebbe lieto se la giustizia dovesse presto risvegliarsi per un' occasione da lui fornita. -

Digitized by Google

Botticelli. Dalla corrispondenza sequestrata nell'ufficio di Pardo ed esistente in processo, risulta che questi non agiva per conto proprio, ma per conto di certo Edmondo Depretz, il quale è proprietario o socio di una Casa di Commercio che trovasi in Londra; e tutti i particolari delle trattative della compra-vendita di questo quadro, nonchè la intenzione di Chigi da una parte e di Depretz e Pardo dall'altra risultano da questo epistolario. Or bene l'esame spassionato e sereno di esso ci porta a questo risultato: *che mentre il Chigi si preoccupava nella vendita che andava a fare di ottenere da colui il quale avrebbe comprato il suo quadro l'assicurazione che egli volendo esportare il quadro avrebbe rispettato l'editto Pacca, e di mettere il Ministero in condizione di esercitare, appena compiuta la vendita il suo diritto di tutela; Depretz e Pardo pensavano invece, nascondendolo al principe, una volta comprato il quadro, di esportarlo in frode all'Editto Pacca, vale a dire senza chiedere il permesso di estrazione e pagare la relativa tassa del 20 0/0.*

La volontà del Principe è dimostrata non solo dagli atti da lui compiuti, appena conchiusa la vendita, ma da due lettere posteriori alla vendita stessa e di cui discorreremo fra poco, scritte in tempo non sospetto, l'una di Pardo al Principe in data 10 giugno 1899 (Pag. 168); l'altra di Pardo a Depretz del 18 giugno 1899 (Pag. 233), dalle quali risulta che il Principe fu ingannato, vale a dire — lo diremo fino alla sazietà — che l'esportazione fu fatta in frode del-

Digitized by Google

l'editto Pacca contro la volontà del Principe, ed anzi mancando alle precise assicurazioni a lui fatte.

Eccone la dimostrazione. Dall'epistolario risulta che il Pardo due volte parlò col Principe; una prima volta il 20 aprile 1889 ed un'altra volta il 26 o il 27 aprile. Prima del 20 aprile fra Pardo e Depretz vi era stato uno scambio di cinque lettere, nelle quali Depretz raccomandava a Pardo di presentarsi al Principe come una persona che volesse comperare il quadro del Botticelli. Il Pardo tentò di corrispondere a questo desiderio e nella lettera 18 febbraio 1899 indirizzata a Depretz gli narra i tentativi fatti presso il Formichi, maestro di casa del Principe, e la risposta che si era avuta che il Principe non era deciso pel momento a vendere il quadro (pag. 221).

In un'altra lettera del 18 aprile 1899 (pag. 222) il Pardo riferisce al Depretz altri tentativi inutili da lui fatti per convincere il Formichi a persuadere il Principe a vendere, e la risposta che anche questa volta si era avuta dal Formichi, che cioè: *il Principe era seccato di tutte queste insistenze.*

Queste due lettere le abbiamo rammentate così sommariamente, affinchè sia chiaro quanto poco giusto è l'apprezzamento del Tribunale che cerca di dipingere il Chigi quasi come uno che avesse fretta di disfarsi del quadro del Botticelli, senza troppo curarsi del dove sarebbe andato a finire, mentre il contegno di lui dimostra precisamente tutto l'opposto.

Ma non sono queste le sole lettere dalle quali, dai documenti stessi forniti da quel Pardo a cui il Tri-

Digitized by Google

bunale presta completa fiducia, traspare la volontà del Principe. La lettera, a questo riguardo più importante è quella del 20 aprile 1899 (pag. 223) diretta da Pardo a Depretz. Ivi il Pardo dando conto del suo colloquio col Principe, riferisce al suo corrispondente che il Principe gli aveva dichiarato che non intendeva di vendere il quadro privatamente a questo o a quello offerente, ma che voleva metterlo all'asta e rilasciarlo quindi a chi avesse fatto l'offerta migliore.

Ecco in questa lettera designata chiaramente la volontà del nostro cliente, come quella di uno che voleva fare le cose alla piena luce del sole, dando la maggiore pubblicità al contratto, che era indifferente ad accettare le proposte di una piuttosto che di un' altra persona.

La volontà del Principe a ciò intesa, ancora meglio apparirà dalla lettera del 27 aprile di Pardo a Depretz che esamineremo più in là: ci giova ora subito per metterla in contrapposto colla volontà del Principe, esaminare quale era l' intenzione del Depretz comunicata al Pardo, e da questo indi a poco eseguita.

Fino al 10 aprile il Depretz non ha detto al Pardo se la sua intenzione dopo comperato il quadro è quella di portarlo via all'estero, osservando tutta la procedura per questo scopo indicata dall'Editto Pacca oppure quella di portar via il quadro in frode dell' Editto.

Ma ecco qui che il 22 aprile, appena ricevuto la lettera di Pardo che gli parla dell'asta, il Depretz che vede da quella pubblicità compromesso il suo piano

Digitized by Google

che aveva già immaginato sebbene non manifestato, scrive a Pardo che insista presso il Principe perchè receda dal suo proponimento, e venda il quadro a trattativa privata, e non dice già di dire al Principe che egli vuole portare via il quadro, in frode dell'Editto Pacca perchè sapeva bene che con uomo come il Principe Chigi non era possibile parlare di una frode nella quale si domandava quasi una complicità da parte sua, ma di presentargli « *le difficoltà inerenti all'esportazione degli oggetti artistici da Roma* nonchè i danni che vengono sempre ai commercianti da un vendita fatta pubblicamente, specie in un materia così gelosa ed ove i prezzi possono avere sbalzi straordinari, come quelli degli oggetti antichi ». Questo era un linguaggio che si poteva tenere al Principe senza offenderlo, poichè era la presentazione di una difficoltà, la quale poteva essere eliminata senza venir meno al rispetto dovuto alla legge, ed anzi mantenendole l'ossequio dovuto. Infatti a colui che per conto proprio o di altri avesse richiamato l'attenzione del Principe su questa difficoltà mostrandogli le lungaggini della procedura stabilita dall'editto Pacca, per l'esportazione di un quadro, e l'alea che si correva, poichè poteva anche darsi che la Commissione di belle arti avesse rifiutato il permesso, il Principe avrebbe potuto sempre rispondere che ciò non lo riguardava, che avessero tentata la procedura e procurato di ottenere il necessario permesso. E fino a questo punto saremmo rimasti nei termini della legge.

Pardo il 25 aprile (pag. 225) scrive a Dpretz

che si rende conto delle difficoltà manifestategli e che pur sapendo « *che sarà difficile che il Principe si rimova dalla sua decisione* » pur nondimeno tenterà. E' notevole che a corroborare la ragione per la quale egli dice che il Principe non si rimoverà dalla sua decisione, il Pardo scrive a Depretz « *che il Principe si cura poco se il quadro sarà o non sarà venduto* ».

Ed è anche notevole perchè ci viene dal nostro maggiore avversario, la dichiarazione che egli del pari fa, parlando dei possibili inganni a cui offerenti all'asta possono trarre il venditore (come per esempio accordo fra essi per non spingere l'asta oltre un determinato prezzo) contenuta in questa frase: « *il Principe crede che tutti coloro che hanno trattato con lui per acquistare il quadro siano dei galantuomini come lui* ». Dichiarazione questa preziosa non per il Principe, che non ne ha bisogno, ma perchè ribadisce il concetto da noi espresso che il Principe fu ingannato, giacchè è evidente che il Pardo ad una persona che stimava così galantuomo, non avrebbe osato di proporre la partecipazione, sia pure soltanto morale, ad una frode.

Depretz frattanto, che soffriva per l'impazienza sua, il giorno 25 aprile scriveva un'altra lettera al Pardo nella quale insisteva nei concetti espressi nella lettera del 22 aprile e a corroborare quanto prima abbiamo riferito a proposito della lettera del 22 aprile che, cioè, per distogliere il Principe dalla determinazione di vendere all'asta, presentava argomenti niente affatto delittuosi, insiste presso il Pardo perchè li faccia presenti, « *ad uomo di tanta rettitudine* » ciò che vuol

Digitized by Google

dire che anche egli non avrebbe osato presentare al Principe argomenti immorali o peggio ancora delittuosi, ma semplicemente difficoltà per coloro che acquistavano, e danno per il venditore, il quale per la malvagità degli offerenti messisi d'accordo, avrebbe potuto veder l'asta raggiungere solo un prezzo assai vile.

Il 27 aprile il colloquio tra Pardo e il Principe ha luogo, e nella lettera che nello stesso giorno Pardo scrive a Depretz gli rende conto di aver presentato al Principe le obbiezioni che era il caso di fare, ma che aveva trovato il Principe irremovibile, prima di tutto perchè non voleva fare preferenze fra coloro che si erano offerti di comprare il quadro, e poi perchè non voleva vendere *di nascosto* e sottostare alla critica e ai danni a cui erano stati sottoposti coloro che in altra occasione avevano così venduto.

Seguono cinque lettere; due di Depretz a Pardo (1° maggio e 10 maggio - pag. 215 e 217) e tre di Pardo a Depretz 4 - 4 e 5 maggio - pag. 228, 230 e 231). Nelle lettere del Depretz è sempre la stessa nota; egli desidera che Pardo insista ancora presso il Principe per rimuoverlo dall'asta, e Pardo risponde che questo è impossibile *perchè il Principe non si rimuoverà dalla risoluzione presa.* « *Sono persuaso — egli scrive — che nessuna influenza per quanto alta giungerà a far mutare al Principe le modalità della vendita. E' un uomo d'onore e di parola, e si crede obbligato a non fare preferenze e mantenere la sua decisione* ».

L'epistolario che abbiamo esaminato, a questo punto si ferma, per riprendere il suo corso il 6 giu-

Digitized by Google

gno. Dal 10 maggio al 6 giugno, noi già sappiamo per la narrazione che ne abbiamo fatta nel capitolo precedente, che cosa avvenne. — Lo rammentiamo brevissimamente.

L'asta indetta pel 24 maggio fu dovuta sospendere non più per le sollecitazioni di Pardo — che abbiamo già visto quale efficacia avessero per bocca del Pardo stesso, ma perchè intervenne un fatto nuovo: l'intervento, cioè, del Ministero della Pubblica Istruzione. Gli equivoci nei quali si poteva incorrere fra il Principe ed il Ministero furono appianati colla lettera scritta da quest'ultimo il 23 maggio e ricevuta dal Principe il 24, cioè proprio il giorno per il quale l'asta era stata indetta. Fu savia misura — come abbiamo più sopra riferito — dunque il sospenderla.

Il Principe in quei giorni trovavasi a Castel Fusano, in una sua proprietà, dove è sua abitudine, passare tutto il mese di maggio. Di ciò abbiamo in processo prove non dubbie. Esiste, quivi, infatti, una lettera del Conte Resse diretta al Principe a Castel Fusano in data 17 maggio (*p. 129 proc.*): una lettera del Chigi al Resse datata da Castel Fusano il 22 maggio (*p. 130 proc.*) e finalmente una lettera del 28 maggio del Principe al Resse, dove il Principe gli annunzia che sarebbe venuto in Roma il giorno 31 maggio (*p. 125 proc.*).

In queste lettere il Conte Resse proponeva al Principe di acquistare il Botticelli a trattativa privata, ed il Principe nella lettera del 28 maggio gli dava

Digitized by Google

appuntamento per parlare della cosa al suo ritorno mercoledì 31 maggio alle ore 10 ant.

Questo fatto sta a significare due cose: 1) che la sospensione d'asta dovuta all'intervento del Ministro aveva svegliato in alcuno degli ex concorrenti all'asta, anche all'infuori del Pardo, il desiderio di acquistare il Botticelli con una compra-vendita privata.

2) Che il Principe fino al 31 maggio non si era deciso pel Resse piuttostochè per un altro. A prova di quest'ultima affermazione sta in atti la deposizione del Conte Strogonoff (*p. 263 proc.*) il quale, dopo la sospensione d'asta ebbe a proporre al Principe anch'egli l'acquisto del Botticelli.

E passiamo dall' esame degli atti desumere questo in modo certissimo: che neanche il 31 maggio il Principe si era ancora deciso. Una lettera infatti del 22 giugno 1899 (pagina. 137 proc.) indirizzata dal Resse al Chigi dice così: « *nell'abboccamento al quale Ella m'invitò il 31 dello scorso maggio, io ebbi l'onore di rimetterle una nota dei quadri che avrei desiderato comperare. Di questa nota faceva parte il Botticelli. Ella mi lasciò dicendomi che avrebbe interpellato persona competente di sua fiducia per fissare il prezzo. Ed io mi ritirai aspettando tranquillamente che Ella mi avesse fatto conoscere il risultato delle pratiche.....* ».

Possiamo dunque, con sicurezza affermare che fino al giorno 31 maggio, cioè due giorni prima che il contratto Chigi-Papi fosse conchiuso, il Principe non si era deciso per nessuno, sebbene l'animo suo, forse,

Digitized by Google

non era più alieno dall'addivenire ad una vendita della tratattiva privata, visto che la sua posizione col Ministero si era del tutto appianata, che egli aveva avuto licenza di vendere come avesse voluto, e che i suoi obblighi di fronte al Governo, e da questo indicatigli, egli li avrebbe egualmente potuto adempiere, qualunque fosse stata la forma di vendita a cui avesse fatto ricorso.

Ma l. mattina del 1° giugno il Principe ha un colloquio col Pardo.

La sentenza, qui, vuole che il Principe parlasse col Depretz che da Londra era vennto a Roma, ma ciò non è esatto. In processo vi è la prova che il Principe parlò solo col Pardo, e con questo soltanto trattò.

Ciò che il Pardo dicesse al Principe, lo sappiamo. Come aveva fatto il Kesse, come aveva fatto lo Strogonoff, il Pardo anche, propose al Principe di vendergli il quadro direttamente, senza passare per la privata licitazione, e perchè il prezzo che offriva del quadro (lire 300 mila) parve al Principe più che sufficiente, e tale che un'asta non avrebbe raggiunto, accettò.

Immediatamente l'avv. Giaeomn Formichi (fratello del maestro di casa del Principe fu incaricato di redigere la ricevuta e la redasse a nome di PARDO, come si legge nella deposizione orale dell'avv. Formichi in processo, segno che questo che del Papi al Principe non era ancora stato parlato. Il contratto era stato rimandato al giorno dopo, 2 giugno, appunto perchè l'avv. Formichi avesse avuto agio di preparare una ricevuta in piena regola. La mattina del 2 giugno, infatti il Pardo si recò dal Principe, ma al momento

Digitized by Google

di firmare, pregò il Principe ad acconsentire, che compratore del quadro fosse il sig. Gustavo Papi suo amico, ed il Principe rispose che ove il Papi avesse sborsato il prezzo convenuto e si fosse assoggettato alle prescrizioni dell'Editto Pacca, specie per ciò che riguardava l'esportazione all'estero, egli avrebbe acconsentito. Il Pardo annuì, e perchè si era seco condotto il Papi, lo presentò al Principe. Quindi il Papi sborsò il danaro, ritirò il quadro, e sottoscrissero il Principe ed il Papi l'atto che segue:

« *Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto dal sig. Gustavo Papi, domiciliato in Roma, piazza Scanderberg n. 51 2° p. la somma di L. 300mila in biglietti di banca che mi ha pagato per il prezzo di comune accordo convenuto di un quadro in tavola attribuito ad Alessandro Botticelli, rappresentante la Vergine col Bambino ed un Angelo, della dimensione quì appresso: altezza cm. 85; larghezza cm. 55. Tale quadro da me sottoscritto si vende senza alcuna responsabilità di nessun genere al sig. Gustavo Papi, il quale dichiara di averlo ricevuto, e di* **obbligarsi a sottostare alle disposizioni dell'Editto Pacca, e specialmente a quella di non poterlo esportare dallo Stato italiano, senza previa autorizzazione del Governo, rilevando il sottoscritto da ogni possibile molestia** ». (p. 15 succ.)

Lo stesso giorno 2 giugno, ed anzi, immediatamente dopo aver firmato questa ricevuta contratto, il Principe ne trasmetteva il contenuto al Ministero della P. I. che il giorno 9 (**sette giorni dopo**) ne accusava ricevimento.

Digitized by Google

Questo racconto genuino del come si svolsero i fatti e corredato da tutti dati tratti dal processo, come noi abbiamo fatto più sopra, è impugnato dalla sentenza del Tribunale, che vuole che il Principe abbia trattato direttamente col Depretz, che sulla fine di maggio venne a Roma, e che si sia fatto ricorso al Papi per nascondere la vendita fatta ad uno straniero, che avrebbe portato il quadro all'estero. Per ricostruire tutto ciò, il Tribunale si avvale della deposizione di Pardo soltanto, e trascura anche quella di Papi, che pure in processo affermò che egli fu sollecitato ad addivenire al contratto di cui parliamo dal Pardo soltanto, e che dal Pardo fu condotto al Principe che il Papi non conosceva, come non conosceva, nè conobbe mai il Depretz. Il Papi aggiunse che nel primo momento, fra lui e Pardo, quando il Ministero venne a conoscenza dell' esportazione del quadro, si combinò di gettare tutta la colpa sul Formichi maestro di casa del Chigi, che morì dopo pochi giorni della conclusione del contratto, e questa è la ragione per la quale i primi suoi interrogatorî sono differenti da quello, che, poi, in udienza, ebbe a fare. E ciò il Pardo conferma in una lettera scritta al Depretz, ove dice che il Papi à raccontato al giudice una storiella. Ma il Pardo, vistosi scoperto, non addossò più la colpa al defunto Formichi, bensì in udienza insorse contro il Principe stesso, mentendo circostanze di grande importanza per la sentenza, e sapendo di mentire.

Noi abbiamo detto in questa memoria, più sopra che circostanze provvidenziali sotto forma di due let-

Digitized by Google

tere ci davano il mezzo di smentire ampiamente il Pardo, e di dimostrare che *l'esportazione all'estero fatta in frode dell' editto Pacca* fu combinata fra Pardo e Depretz, e che ad essa fu del tutto estraneo il Principe, il quale vendendo al Pardo o al Papi o al Depretz, poco importa, si ebbe l'assicurazione che l'editto Pacca sarebbe stato rispettato.

Ebbene, noi siamo in grado di ciò dimostrare con documenti.

Come è noto, il quadro del Botticelli fu dal Depretz portato a Londra, senza richiedere il permesso di esportazione, nè pagare la tassa.

Giunto che fu a Londra, il Depretz scrisse subito a Pardo dandogli notizia del come è arrivato. La lettera è del 6 giugno 1899.

Dopo pochi giorni, il 9 giugno, il Ministero della P. I. si metteva in corrispondonza col Principe Chigi a proposito della interpretazione delle parole *Stato Italiano*, che si leggeva nella ricevuta contratto del 2 giugno, e richiedeva al Principe che il Papi si fosse anche lui, messo in regola, come aveva fatto il Principe. col Ministero. Il Principe che aveva avuto da Pardo e da Papi l'assicurazione che si sarebbe ottemperato alle prescrizioni dell'editto Pacca scrisse al Pardo che si meravigliava che da parte sua non si fosse ancora adempiuto a tuttociò che si doveva ed il Pardo il 10 giugno 1899 (pag. 168) rispondeva al Principe con questa lettera.

« *In risposta al di lei pregiato biglietto di ieri mi fo premura di dirle che il sig. Gustavo Papi è stato*

Digitized by Google

informato delle disposizioni dell'editto Pacca anche dallo stesso Ministero della Istruzione Pubblica al quale oggi stesso il sig. Papi rimetterà la nuova lettera redatta in conformità dell'espresso desiderio di quel Ministero. Ella può quindi considerare questo affare come definitivamente sistemato.

Mi pregio intanto confermarmi coi migliori ossequi
Di V. E. Devmo E. Pardo

Ora questa lettera è stata scritta il 10 giugno, vale a dire quando già il quadro per opera del Depretz era arrivato a Londra. Come dunque si può si spiegare il fatto che il Pardo che conosceva l'esportazione del quadro si affrettasse ad assicurare il Principe che l'Editto Pacca era osservato, se non concludendo che il Pardo ingannava il Principe facendogli credere che la legge era osservata, ciò che vuol dire che anche prima al Principe era stato fatto credere ciò, e che in questa credenza il Principe aveva conchiuso il contratto?

Ma l'importante è che il significato di questa lettera diretta al Principe è spiegato dallo stesso Pardo in una lettera che egli il 18 Giugno 1899 (pag. 233) diresse al Depretz.

Ivi si leggono queste parole « *il Ministero si è svegliato dal suo sonno per Botticelli, ed ha diretto al sig. Papi la lettera di cui vi rimetto una copia esatta tirata alla pressa Nel tempo stesso il Principe Chigi mi scrive per informarmi che il Ministero gli fa le medesime raccomandazioni contenute nella lettera al Sig. Papi. Questi ha già risposto in forma legale al Ministero, ed*

Digitized by Google

io ho risposto al Principe in modo **evasivo**. *Vedremo dove tuttociò andrà a finire.* »

Il Pardo commentando dunque la lettera da lui scritta al Principe e che noi più sopra abbiamo riportata, dice egli stesso che gli ha risposto in un modo **evasivo**. Ora rispondere in un modo evasivo è il contrario di quello che si dice rispondere *a tono*, e si risponde in un modo evasivo quando si vuole sfuggire alla questione che ci si presenta girandovi attorno senza affrontarla.

In altri termini in un modo evasivo ad una persona che vi chiede se avete compiuta una cosa si risponde quando non le si può dire: l'ho compiuta; ma quando, non avendola compiuta contro la volontà di colui che ce ne chiede conto, si cercano dei mezzi termini per accontentarla in qualche modo.

E' troppo evidente dunque che in colui il quale usa frasi o modi evasivi vi è l'inganno diretto contro la persona alla quale queste frasi o questi modi vengono usati.

Applicando questi principi al caso nostro, non ha bisogno di ulteriore dimostrazione la tesi nostra, che cioè per confessione dello stesso Pardo, fatta in tempo non sospetto al complice suo Depretz, egli ha ingannato il Principe facendogli credere che l'Editto Pacca sarebbe stato osservato - che l'esportazione all'estero, ove avesse avuto luogo si sarebbe compiuta osservando la procedura stabilita dalla legge; ed essendo invece bene intenzionato d'accordo col Depretz di non mantenere poi nessuno di questi patti.

Digitized by Google

Ma si potrebbe dubitare che il principe dovesse essere messo in sospetto da queste trattative del Pardo, dalla sostituzione fatta all'ultimo momento del Papi al Pardo, e sospettare la frode poi compiuta?

Anzitutto se ciò fosse vero, non potrebbe il Principe essere rimproverato che di imprudenza, ma neanche questa censura egli merita.

Infatti anche ammesso che il Principe sapesse che il Pardo trattava per Depretz, (cosa che non è niente affatto provata) egli non poteva avere nessuna difficoltà a trattare con uno straniero, nè con un mediatore, giacchè egli, allorchè esigeva da questi l'obbligo di uniformarsi per l'esportazione all'Editto Pacca, aveva fatto anche più di quello che la legge chiede ad un venditore di oggetti d'arte in Roma, dando al Ministro una denunzia che non ha nessun obbligo di dare.

Ma poi in Roma vi sono persone (e tutte le otto invitate dal Principe all'asta sono del genere) le quali fanno commercio di oggetti d'arte: comprano cioè questi oggetti, chiedono poi il permesso di esportazione ed ottenutolo, pagano la tassa e mandano questi oggetti all'estero.

Prendiamo a caso una di queste persone, ad esempio, il conte Resse. Ebbene egli fa precisamente questa professione, che non esitò a confessare in pubblica udienza, appunto perchè non offende la legge.

« *Io - egli disse - nella compra degli oggetti d'arte e nel trasportarli all'estero, mi sono sempre uniforformato alle condizioni prescritte dall'editto Pacca. Vi è piena libertà di vendita degli oggetti d'arte, solo bisogna*

Digitized by Google

dal compratore, per esportarli all'estero, portarli all'ufficio di belle arti, il quale può mettere il visto per l'esportazione o negarlo, e per l'esportazione, se permessa si paga il 20 0[0 r.

Ora il Resse fu uno di coloro che volevano acquistare dal Principe il quadro, come abbiano saputo esaminando alcune lettere scambiatesi fra il Resse ed il Chigi, e perchè il Chigi avrebbe dovuto supporre che il Pardo non avrebbe fatto quello che sicuramente il Resse avrebbe fatto ove il quadro fosse rimasto a lui? Perchè supporre che il Pardo non avrebbe fatto quello che lo Strogonoff altro offerente, avrebbe sicuramente fatto?

Il Principe manifestò sempre a tutti coloro che si presentarono a lui la ferma volontà di vendere in Roma a persona che offrisse garanzia che avrebbe rispettato l'Editto Pacca. Ciò riferirono in udienil *Vitalini* (altro offerente) con le parole: *il Principe disse che vendeva in Roma e che non voleva sapere di esportazione — il Del Gallo* con le parole: *rammento benissimo che il Chigi un giorno mi disse che egli non intendeva e non poteva assumere responsabilità alcuna, e che la vendita doveva aver luogo in Roma. Mostrò idea di assoggettarsi alla legge, e non di tentar sotterfugi per eluderla* — e finalmente il *Chigi* stesso in una lettera scritta in tempo non sospetto al Resse il 10 maggio 1899 (pag. 127) colle parole = *mi permetto rammentarle, 'però che intendo e dichiaro vendere il mio quadro in Roma a persona che lo prenda in*

Digitized by Google

consegna in Roma. Perchè dunque avrebbe dovuto cambiare di parere proprio pel signor Pardo? Forse per lucro? Ma il Chigi aveva un'offerta di egual prezzo a quello che intascò da Strogonoff che lo dichiara in permesso.

Non dunque avidità di lucro, nè altro malvagio sentimento, ma lealtà e buona fede troviamo in tutto l'operato del Chigi.

Egli fu ingannato da persone che gli fecero credere avrebbero mantenuto quello a cui si erano sottoposte, e che non mantennero.

Il Tribunale, per venire a conclusioni contrarie, ha dovuto *non tenere affatto conto,* **come se non esistessero** delle due lettere di Pardo a Chigi e di Pardo a Depretz che pur gettano tanta luce sul processo. — Ma non tener conto di due documenti importanti della causa, che pure furono discussi della difesa in prima sede, non è arte di buona guerra, nè di buon giudicare.

Giunti alla fine di questa memoria, possiano ben dire che la dimostrazione della tesi di fatto che ci eravamo imposti è stata da noi raggiunta. — La sostituzione di Papi a Pardo, fatta perchè il Principe si mostrò inclinevole a cedere ad una preghiera del Pardo, che, commerciante, come avviene spesso in commercio, il Principe credè anche che avesse realmente motivo legittimo per non voler far sapere che egli avesse comprato il quadro, non ha nessun importanza, di fronte al principio di dritto che noi abbiamo saldamente

Digitized by Google

piantato e pel quale sarebbe tornato indifferente che il Principe nonchè col Papi avesse trattato collo stesso Depretz.

Questo principio è il seguente:

L'esportazione degli oggetti d'arte all'estero non essendo per l'editto Pacca vietata, ma solo sottoposta ad una speciale procedura, colui il quale vende pur sapendo che il compratore vorrà esportare, non contravviene alla legge, quando egli ha ragione di credere che il compratore seguirà per l'esportazione la via indicata dalla legge.

Questa la vera costruzione giuridica dell'editto Pacca.

Ora chi potrà dire che il Chigi non si è comportato conformente alla legge?

Lo disse il Tribunale, ma per dirlo dovè trascurare di discutere gli argomenti di difesa.

La Corte non vorrà seguire il Tribunale in questa condannevole sentenza; ed assolverà, ne siamo certi, il Principe Chigi.

Digitized by Google

La pena

Quantunque per le considerazioni di fatto ampiamente svolte nelle pagine precedenti, abbiamo ferma fiducia che la Corte assolverà il nostro cliente, non possiamo tuttavia dispensarci dallo svolgere alcune considerazioni intorno alla pena applicata dal Tribunale per il reato di cui si tratta.

Il Principe Chigi è stato condannato *alla pena pecuniaria* di L. 315.000 in solido col Depretz, nonchè al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Dimostreremo che questo pronunziato, ove anche il reato sussistesse, è censurabile per una serie di ragionamenti, per i quali abbiamo, fortunatamente, il prezioso sussidio di quanto su questa stessa materia il Supremo Collegio ebbe a stabilire nella causa Sciarra con sentenza 14 maggio 1894.

E perchè questa esposizione, che d'altronde presenteremo in maniera assai sintetica, riesca più chiara, la faremo seguendo i motivi d'appello, cosichè le nostre deduzioni seguiranno a mo' di commento, alcuni dei motivi da noi presentati in causa intorno alla pena.

MOTIVO D'APPELLO

La pena stabilita dall' articolo 9 dell' Editto Pacca è la perdita degli oggetti — L'articolo 61 dello stesso Editto surroga ad essi nel caso che più non

Digitized by Google

esistessero, il pagamento del prezzo alla stima che ne farà la Commissione consultiva di Roma e delle Provincie Tale surrogato è una pena pecuniaria che non può essere applicata oltre i limiti stabiliti dal nostro codice procedurale.

La pena stabilita dall'art. 9 dell'Èditto Pacca per *qualunque mancanza* commessa in contravvenzione di esso articolo 9, è la perdita degli oggetti. L'art. 61 dichiara che ove gli oggetti sui quali cade l'inquisizione più non esistessero, si debba dai contravventori pagarne il prezzo alla stima che ne verrà fatta dalle apposite commissioni.

Il pagamento del prezzo si presenta quindi così, come un surrogato della pena principale, ma intorno al carattere di questo surrogato si accesero dottissime controversie fra gli scrittori, e nel senso stesso della giurisprudenza in quei non molti casi in cui essa dovè occuparsi di questa materia.

Riassumendo queste controversie, possiamo dire che tre correnti si determinarono.

La 1ª volle considerare il pagamento del prezzo come pronunciato a titolo di rifazione di danni per la perdita degli oggetti.

La 2ª volle considerarlo come dovuto a titolo di indennità a profitto dello Stato.

La 3ª finalmente lo volle considerare come pena pecuniaria da mantenersi entro i limiti stabiliti dal nostro codice.

Digitized by Google

Esiste un processo ed è il processo dibattutosi negli anni 1893 e 1894 contro il P.pe Don Maffeo Sciarra Barberini Colonna per la vendita da lui fatta di 21 quadri ed una statua formanti parte della sua galleria contro il divieto opposto a questa vendita dal Ministero della Pubblica Istruzione, nel qual processo queste questioni furono largamente dibattute. Noi riassumiamo quì per sommi capi ciò che in quell'epoca si disse. Anzitutto il concetto che il pagamento del prezzo dovesse considerarsi comminato a titolo di risarcimento di danni fu escluso, giacchè il risarcimento dei danni è per sua natura un pronunziato civile, il quale quindi può accoppiarsi in una sentenza penale alla condanna penale ma non può costituire da solo tutto il contenuto di una sentenza.

Se l'Editto Pacca è dunque una legge di natura penale, essa deve avere come sanzione una pena, che appartenga alla cerchia di quelle che la giustizia penale commina, e non può minacciare invece soltanto una pena, che ha un carattere unicamente civile qual'è quello della condanna al risarcimento dei danni.

Le stesse cose potrebbero presso a poco ripetersi contro coloro i quali sostengono che il pagamento del prezzo ha natura di un indennizzo a favore dello Stato per la perdita delle cose artistiche asportate.

Anche l'indennizzo ha natura strettamente civile, senza dire poi che un tale concetto include la questione di un vero e proprio diritto patrimoniale da parte dello Stato sugli oggetti d'arte, mentre anche coloro

Digitized by Google

che sono disposti a riconoscergli un larghissimo potere su questi oggetti non possono attribuirgli niente altro che un diritto di prelazione.

Resta quindi l'ultimo concetto, che, cioè, il pagamento del prezzo sia un *surrogato* alla perdita degli oggetti: abbia la natura di *pena pecuniaria:* e debba infine essere *applicato nei limiti stabiliti dal nostro codice penale.*

Non discutiamo i primi due elementi. La sentenza del Tribunale li riconosce, ed oltre che la sentenza del Tribunale in questa causa, li aveva riconosciuti la Suprema Corte di Cassazione nella causa Sciarra colla sentenza del 14 maggio 1894. Su questo che dunque è ammesso: che cioè si tratti di un surrogato che ha natura di pena pecuniaria essendovi identità di pronunziato colla Corte regolatrice non diciamo più altro, e l'accettiamo.

Il dissenso si presenta sul terzo carattere, sui limiti cioè entro i quali deve essere mantenuta questa pena pecuniaria.

Il Tribunale ritiene i seguenti principi:

« Tale pena non potrebbe esser ritenuta multa od ammenda, e venir quindi ristretta entro i limiti fissati per dette pene pecunarie, poichè si verrebbe a disconoscere la sua speciale natura, e la intenzione del legislatore, il quale evidentemente la distinse dalle suindicate due pene, che sancì per altri reati nello stesso editto, nonchè a distruggere il principale suo carattere, di correlazione al valore dell'oggetto. Ritiene

Digitized by Google

invece il Tribunale, che essa debba intendersi di natura simile a quelle pene pecuniare comminate in leggi speciali, finanziare, non ristrette nei limiti assegnati alla multa ed alla ammenda, e per le quali, in caso d'inadempimento, non possa applicarsi il principio della conversione in pena detentiva ».

Ciò dice il Tribunale, a nostro parere, errando.

Senonchè, prima di mostrare l'errore in cui e incorso, conviene presentare le leggi in base alle quali la controversia che ci agita, deve essere risoluta.

L'Edito Pacca è una legge speciale, di natura penale, pubblicata nell'anno 1820. Or bene nel 1832 sotto il Pontificato di Gregorio XVI fu pubblicato un *regolamento organico e di procedura criminale,* il quale, com'è detto nel poemio, ebbe l'intendimento di regolare d'ora in poi con un sistema unico, *col mezzo di corrispondenti pene, stabilite su basi fisse ed applicabili nei rispettivi casi*; tutte le infrazioni alle leggi generali e speciali che potessero essere state commesse. Tanto è ciò vero che l'art. 745 di questo regolamento, facente parte delle disposizioni transitorie dice così: « *all'attivazione del presente regolamento tutte le cause pendenti saranno ultimate e decise coi metodi prescritti dal medesimo* ».

Se dunque dopo il 1832 una causa per contravvenzione all'Editto Pacca si fosse dovuta discutere, le pene da irrogare per una contravvenzione commessa contro tale editto, avrebbero dovute essere quelle stabilite dall'art. 50 di detto regolamento, ove si fosse

Digitized by Google

trattato di delitto, e dall'art. 67 ove si fosse trattato di contravvenzione, nei quali due articoli si parla di pene *legali*, volendosi con ciò intendere che pene di natura diversa, all'infuori di quei due articoli, avessero dovuto ritenersi come pene illegali e cioè a dire non applicabili.

Ma un'esame più profondo di questo regolamento pontificio non è essenziale di farlo, giacchè annesse le Provincie Romane al Regno d'Italia, ebbero vigore dal 1° Aprile 1871 in poi il Codice penale del 1859 ed il C. di P. P. del 1865.

Quest'ultimo in grazia all'art. 1° del Decreto che lo precedeva, e che era formulato così: « *Il Codice di P. P. è approvato ed avrà esecuzione in tutto il Regno* » subentrò a qualunque legge di procedura fino allora vigente e regola tutt'ora la procedura penale nostra. Il Codice del 1859 invece fu sostituito nel 1890 dal Codice penale italiano, che all'art. 1° stabilì « *nessuno può essere punito con pene che non siano dalla legge stabilite* », ed all'art. 11 prescrisse che le pene pecuniarie si chiamano *multa* per i delitti, ed *ammenda* per le contravvenzioni, specificando poi all'art. 19 che la multa non può superare la somma di L. 10,000 ed all'art. 24 che l'ammenda non può superare la somma di L. 2.000. Questa è quindi la legge che deve essere applicata ed in questa maniera si espresse la Cassaz. di Roma nella citata causa Sciarra, dichiarando il seguente principio:

« Tale *surrogato*, però, nel concreto caso non può

Digitized by Google

essere altro che una pena pecunaria da applicarsi in base agli art. 11 e 19 del cod. pen. vigente, per la regola fondamentale sancita nell'art. 1° del cod. pen. che nessuno può esser punito con pene che non sieno dalla legge stabilite » « *Cassazione — causa Sciarra 14 maggio 1894* ».

Ora quali sono le obbiezioni che la sentenza del Tribunale contrappone a questi ragionamenti?

Esso dice che ove questo surrogato fosse mantenuto nei limiti della multa o dell' ammenda del nostro Codice mancherebbe fra essa pena ed il valore dell'oggetto il carattere di correlazione. Questo ragionamento è errato, in quantochè il Tribunale che lo fa, invece di occuparsi di vedere se regge *in diritto* che ad una pena come quella comminata dall'art. 9 dell'editto, cioè alla perdita degli oggetti, possa sostituirsi una pena pecuniaria, si ferma all' esame della entità che questa nella nostra legge positiva può raggiungere, e nel caso presente la respinge, perchè trova che i limiti che essa nel nostro codice può raggiungere sono troppo modesti di fronte al valore che può raggiungere un quadro di autore classico. Ora non è far capo ad un retto criterio giuridico il ragionare a questa maniera: non è, cioè, esaminare una tesi giuridica per il suo valore proprio di istituto giuridico, il riferirla, come il Tribunale fa ad un criterio particolare, e di sua natura mutevole.

Se in fatti nel nostro codice la multa fosse elevata - poniamo - fino a 1/2 milione, tutti gli scrupoli del Tribu-

Digitized by Google

nale verrebbero meno; ma se nel nostro codice fosse scritto un tale precetto, non per questo la tesi della surrogazione dell'una all'altra penalità ne verrebbe *in diritto* avvantaggiata. Il criterio della elevazione o meno della pena pecuniaria corrisponde a certe esigenze storiche di tempo, di civiltà, per le quali il legislatore può ritenere che debbano variare i massimi od i minimi delle pene pecuniarie. Ma il criterio per il quale deve decidersi se una surroga della natura di quella da noi presa in esame è possibile, deve essere un criterio stabile, proveniente da un' esame desunto dalla natura degl'istituti giuridici coi quali si opera, e che prescinde — lo ripetiamo — da ogni esame particolare. Il Tribunale deve dirci se il pagamento del prezzo costituisce un surrogato che è una pena pecuniaria e null' altro. Queste sono ricerche di diritto; il fatto poi che il legislatore non abbia voluto per la pena pecuniaria che si oltrepassasse la somma di L. 10.000 per la multa, di 2000 per l' ammenda è una cosa che riguarda la legislazione attuale, la quale avrebbe pure potuto provvedere diversamente, senza per questo alterare i termini della disputa giuridica.

Del resto che questo criterio di stretta correlazione, che il Tribunale vuole, non sia anche in casi di surroga evidente mantenuto nel nostro codice è cosa certa, per convincersi della quale basta leggere gli articoli 19 e 14 del C. P. vigente. Per essi è detto che al pagamento della multa si surroga la detenzione, calcolando un giorno di detenzione ogni 10 lire di multa;

Digitized by Google

ma si soggiunge che qualunque sia l'entità della multa, la detenzione che le viene surrogata non può oltrepassare la durata di un anno. Ecco qui dunque un caso di vero surrogato che non ha correlazione colla pena primieramente inflitta.

In fatti un condannato a 10.000 lire di multa, facendo un'anno di detenzione non sconterebbe a rigore che soltanto 3650 lire di quelle che egli pur dovrebbe allo Stato.

La prima ragione dunque alligata dal Tribunale, e che costituirebbe, d'altronde, uno di quelli che i pratici chiamano inconvenienti *(adducere inconvienens non est solvere argumentum)* non regge ad una sana critica.

Nè più fortunato è il Tribunale quando, non assegnando nessun limite a questa pena pecuniaria, intende di trovare una simiglianza fra questa pena così applicabile e quelle comminate in talune leggi finanziarie speciali, le quali non sono tenute ai limiti della multa o dell'ammenda del nostro codice. Quelle leggi a cui accenna il Tribunale appunto per essere finanziarie non sono leggi penali nel senso stretto della parola : vogliamo dire, cioè, che esse possono avere delle disposizioni penali, come ne hanno anche alcuni contratti privati ; ma che sono penali unicamente perchè irrogano un qualche cosa che è pena, nel senso volgare della parola, ma che non è *pena* nel senso giuridico di essa. Prendiamo ad es. la legge sugli spiriti del 30 gennaio 1896. L'art. 18 di questa legge è ben vero che dice che la fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con una multa che

Digitized by Google

può arrivare fino al decuplo della tassa, ed è quindi verissimo che una tale multa può raggiungere anche il milione di lire. Ma che specie di pena è questa multa? Se essa fosse una vera pena nel senso stabilito dal nostro codice, e per l'applicazione e per il pagamento dovrebbe in tutto sottostare alla legge nostra penale e procedurale.

Invece questa multa è così poco di ordine pubblico (come lo sarebbe nel caso che somigliasse alla multa vera,) che l'art. 31 della stessa legge permette al contravventore di adire l'Intendente di Finanze invece del Giudice penale, e lascia quegli arbitrio di decidere senza limite di somma, e di arrestare conseguentemente il processo. Si può in tali casi chiamare vera multa quella che può non essere applicata dal Giudice penale ma dall'Intendente di Finanza, che può prescindere da tutte le forme procedurali ed essere tranquillamente contestata fra l'imputato ed un'ufficiale dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato? Ma questa è evidentemente una multa di carattere privato e che non ha nulla a che fare col nostro codice penale. Altro esempio di ciò si avrebbe nella legge doganale (testo unico - 26 gennajo 1896) ove si stabilisce (art. 117) che nel procedimento penale può sostituirsi quello amministrativo, quando le parti si rimettano al giudizio dell'Amministtazione.

Poichè dunque neanche la seconda delle ragioni addotte dal Tribunale merita accoglimento, la tesi nostra che ha avuto già il conforto di una decisione di

Digitized by Google

Cassazione in materia analoga, corrisponde ai veri principi di diritto. (*Confronta per un caso analogo la sentenza 10 marzo 1893 ric. Sibon. - Cass. Unica - Vol. IV - col. 509.*)

MOTIVO D' APPELLO

Le infrazioni all' editto Pacca costituiscono una contravvenzione e non un delitto, e come tali vanno puniti coll'ammenda stabilita dal nostro codice, nella misura di cui nell'art. 24 di esso.

Questo motivo ci viene suggerito dalla sentenza che la Corte d'Appello d'Ancona, a cui la causa Sciarra fu dalla Cassazione rinviata, ebbe ad emettere il 12 ottobre 1894. La Corte d'Appello d'Ancona per sapere quale pena convenisse applicare ai danni del Principe Sciarra, tenne un sistema logico.

Essa cominciò col risolvere una prima questione: se cioè quel fatto costituisse delitto o contravvenzione, e deciso che costituiva una contravvenzione, saggiamente applicò la pena che nel nostro codice è stabilita per le contravvenzioni, dopo un rapido studio di legislazione storica. E poichè questa materia è lucidamente esposta nella sentenza anzidetta, riportiamo qui detta sentenza quasi per intero. — Essa dice:

« Per vedere qual sia il genere di pena, col « quale può essere colpito il fatto imputato a D. « Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, di avere estratto

Digitized by Google

« da Roma per trasportarli in estero paese 21 quadri « ed una statua pregiatissima della sua Galleria monu- « mentale in Roma, è principalmente necessario defi- « nire qual sia il vero carattere di quel fatto, val dire « se esso costituirebbe un delitto ad una contravven- « zione.

« Il delitto è senza dubbio la violazione penale « di un diritto, pubblico e privato, espressamente con- « templato dal nostro Codice sulle pene.

« Così è scritto nel titolo II di detto Codice: « che ogni cittadino ha il diritto di godere delle le- « gittime libertà » e chi osasse di violare un tal di- « ritto, commetterebbe certamente un delitto; l'anda- « mento regolare della pubblica amministrazione, l'au- « sterità dell'amministrazione della giustizia è un diritto « dello Stato, ossia un diritto comune a tutti i citta- « dini; chiunque attenta ad un tal diritto commette « un delitto (Tit. III e IV Cod. pen.).

« L'ordine pubblico, la fede pubblica, l'incolu- « mità pubblica, il buon costume e l'ordine delle fa- « miglie, sono diritti che competono a tutti; quindi « la violazione di essi costituisce delitto (Tit. V e VIII « Cod. Pen.).

« Finalmente l'integrità della persona e l'incolu- « mità e rispetto della proprietá è il *diritto* di ogni « cittadino, e la violazione di esso costituisce delitto « (Tit. IX e X Cod. pen.).

« Il nostro Cod. pen. dunque, a somiglianza de- « gli altri, ha racchiusa tutta la materia dei debiti in

Digitized by Google

« nove titoli, cioè dal II al X. e ne ha formato un
« sistema di legislazione generale, che impera indistin-
« tamente su tutti i cittadini, anzi su tutti coloro, che
« si trovino anche di passaggio nel nostro Regno, es-
« sendo carattere essenziale della legge punitiva dei
« delitti la sua generale obbligatorietà.

« Il Codice penale del 1859 aveva la stessa ma-
« teria distribuita in dieci titoli. Al contrario la con-
« travvenzione è la trasgressione di un ordine elgal-
« mente emanato dall'autorità che, quantunque non
« abbia diritti da tutelare, pure provvede nell'interesse
« della sicurezza, tranquillità ed utilitá pubblica.

« Onde avviene che la legge punitiva delle con-
« travvenzioni può essere anche una legge locale, co-
m'è tuttora l'editto Pacca, lo che sarebbe assurdo per
« una legge punitiva di un delitto.

« L'editto Pacca, fatto soltanto per gli ex Stati
« pontifici; ed ora vigente solo per effetto dell'art. 5
« della legge 28 giugno 1871, invano si pretenderebbe
« applicare nel Napoletano, in Toscana, nel Piemonte
« ed in altre parti d'Italia.

« Se un cittadino di queste parti d'Italia vende
« un'opera d'arte all'estero; se un veneto vende un
« quadro raro del Tiziano fuori del Regno, non è col-
« pito dall'editto Pacca.

« Or questa regola è perspicua per la definizione
« del fatto, di cui si tratta, imperocchè sarebbe per
« lo meno ridevole che: trattandosi di delitto, la legge

Digitized by Google

« punitiva non colpisse in generale i cittadini di tutte
« le parti d'Italia.

« Si deve conchiudere adunque che il fatto imputato al Principe Sciarra costituisca una vera contravvenzione, sia per l'indole sua speciale, sia per non essere compreso nella parte o materia dei delitti tanto dal Codice penale del 1859, che dal Codice penale vigente, nè può mai avere indole delittuosa, come erroneamente ha giudicato il Tribunale.

« Stabilito che il fatto imputato al Principe Sciarra non possa altro costituire che una contravvenzione, uopo è vedere con quale pena va punito.

« È canone ormai universale, accettato e dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in quasi tutti i sistemi penali di Europa e testualmente consacrato nel secondo alinea dell'art. 2 del Cod. pen. vigente che il principio della irretroattivita delle leggi nelle pene riceva una eccezione dettata dalla giustizia e dalla equità a favore dell'imputato.

« In vero, se dopo la perpetrazione del reato, ma prima della definitiva condanna, una nuova legge sia promulgata, che all' antica penalità sostituisca una più mite, è quest'ultima che bisogna applicare.

« Evidente ne è la ragione; poichè, sostituendo all'antica pena una pena più mite, il legislatore ha voluto condannare la prima come troppo severa.

« Questo principio si applica eziandio quando leggi diverse si fossero pubblicate dopo quella preesistente al commesso reato; si deve sempre applicare

Digitized by Google

« la più mite, perchè l' imputato vi ha acquistato di-
« ritto e non può sottostare ad una penalità più dura.

« Nella specie si ha nell' editto Pacca del 1820
« una penalità sì dura che solo i tempi e le circo-
« stanze potevano giustificare; a quell' Editto soprav-
« venne il regolamento penale pontificio del *1832*, che
« condannava le contravvenzioni con un'anno di car-
« cere, ovvero ad una multa pari ad uno scudo al
« giorno per l'intero anno; venne poscia pubblicato il
« Codice pen. del 1859, ed infine venne il Codice pe-
« nale del 1890, ora vigente, il quale dopo di avere
« nell'art. 1. proclamato il precetto che nessuno può
« essere punito con pene che siano dalla legge stabi-
« lite, nello art. 24 dice:

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento
« all'Erario dello Stato di una somma non inferiore
« ad una lira, nè superiore alle lire duemila.

« Evidentemente è questa la legge più mite, an-
« che in confronto al Regolamento penale pontificio,
« secondo il quale, quantunque calcolato l' anno ad
« uno scudo al giorno, dà per risultato una somma
« poco minore alle lire duemila; pure atteso la migliore
« graduazione stabilita in detto articolo 24, e la fa-
« coltà di accordare le circostanze attenuanti, sancite
« all'art. 59 che non riconosceva il Regolamento pe-
« nale pontificio è da preferirsi l'applicazione penale
« vigente.

« Attesochè il fatto imputato al Principe Sciarra;
« atteso le molteplici circostanze che l'hanno indotto

Digitized by Google

« a commettere, si stima proporzionata la condanna « alla pena di lire 1800 di ammenda. » . . . etc.

Alle ragioni di diritto che portarono questa magistratura a ritenere che si trattasse di una contravvenzione e non di un delitto, altre ne potremmo aggiungere che si riferiscono al fatto, di dove esula ogni *dolo* da parte del principe Chigi, ma per questo rimandiamo al lungo svolgimento in fatto che abbiamo detto alla causa.

MOTIVO D'APPELLO

Nell'ipotesi più dannata la condanna del Principe Chigi al pagamento di L. 315 mila è esorbitante, e la Corte dovrebbe riformarla, nel senso, che attesi gli elementi esistenti in processo, essa dovrebbe essere ridotta ad una pena di gran lunga inferiore.

Il Tribunale condannò il Principe Chigi al papagamento di Lire 315.000 unicamente perchè il quadro del Botticelli, a suo dire, fu venduto per questa somma.

Anzitutto ciò non è vero in fatto, perchè il quadro fu pagato 300.000 lire, e le altre 15 mila erano il compenso di una mediazione offerta dal compratore al Formichi. Inoltre questa condanna è esorbitante, e la Corte deve ridurla a quello che può rappresentare presso a poco il valore vero del quadro, e non al valore di vendita.

In processo risulta che il Senatore Morelli, che era una vera e grande competenza artistica, valutò il

Digitized by Google

quadro 50 mila lire. Questa cifra dovrebbe nella peggiore ipotesi rappresentare la pena da infliggersi al Chigi. A fare questa richiesta siamo confortati dal pronunciato della stessa Corte di Appello di Roma nella causa Sciarra.

Colà si trattava del Principe Sciarra, che aveva venduto per un milione e 266 mila lire al Marchese De Ribiers 21 quadri della sua galleria fidecommissaria ed una statua. Fra i quadri ve ne erano alcuni, come il Violinista di Raffaello e la Bella del Tiziano di fama assolutamente mondiale.

Il Tribunale condannò il Principe ad un milione e 200 mila lire, precisamente cioè alla somma che era stata pagata allo Sciarra. La Corte però trovó quella cifra esorbitante, e dichiarando che l'autorità giudiziaria non era tenuta a vincoli di giudizi peritali o di commissioni, ridusse quella cifra a L. 500.000. Giustizia vuole che se per 21 quadri ed una statua, e per opere di Raffaello e di Tiziano si trovò sufficiente la somma di L. 500.000, per un sol quadro, e dei meno pregiati del Botticelli, la pena sia ridotta al minimo possibile.

Gli altri motivi d'appello verranno svolti in udienza, ma noi confidiamo, che la Corte vorrà accogliere la nostra difesa *in fatto*, ed assolvere senz'altro il Principe Chigi.

Avv. VILLA TOMMASO
Avv. LUPACCHIOLI SCIPIONE
Avv. FABRIZI ALFREDO *est.*

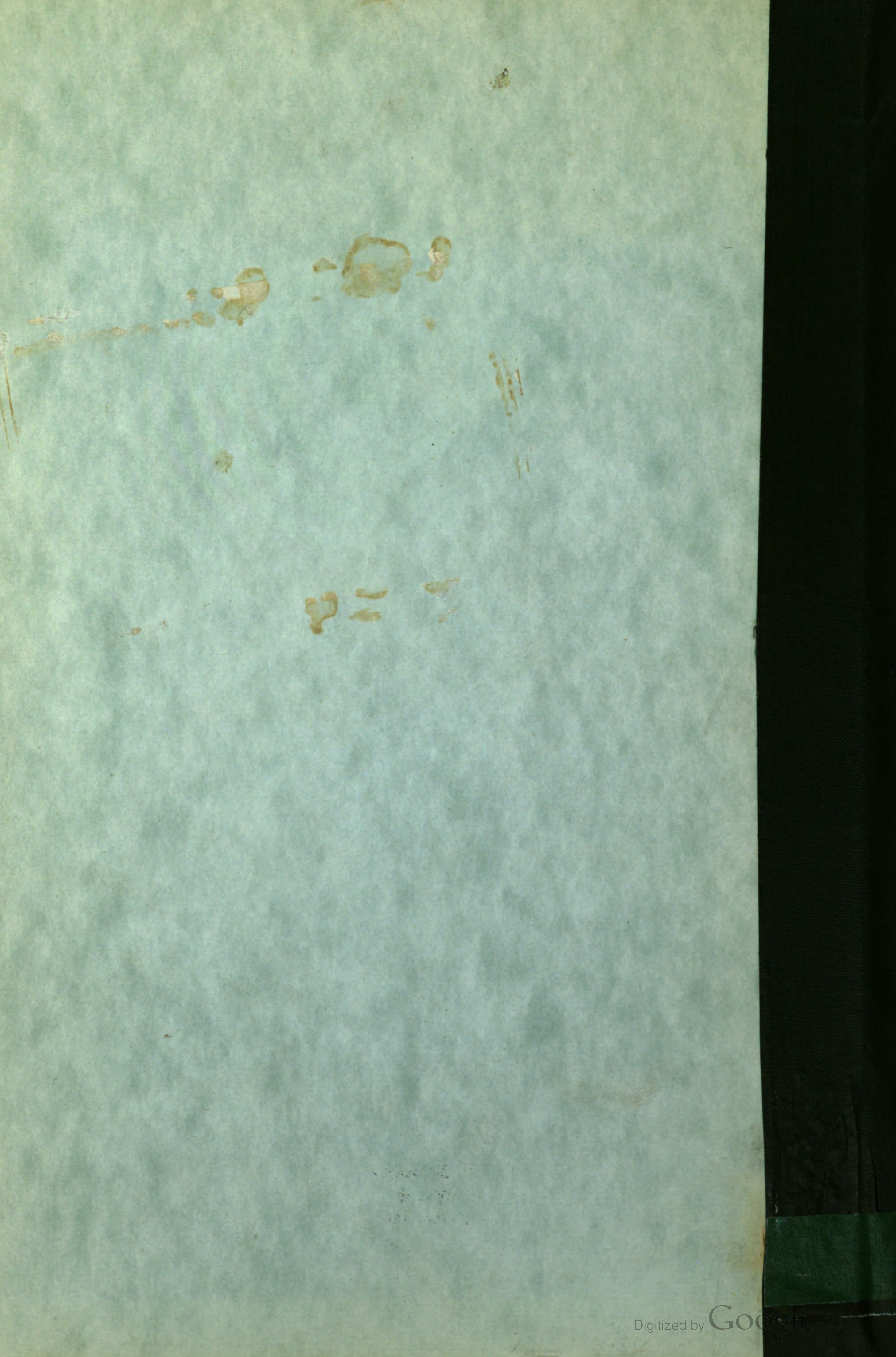
Tip. Erede Battisti

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google